

COMUNE di CETRARO

Provincia di Cosenza

Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.24 / CC

del 25.03.03

Affissa all'Albo Pretorio dal 7-11-03 al 22-11-03 con il n. 150

li 7-11-03

IL MESSO 

OGGETTO: Regolamento Comunale per la illuminazione votiva dei Cimiteri. - Approvazione

L'anno duemilatre il giorno 25 del mese di MARZO dalle ore 18,35 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Trono, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, di seconda convocazione, in sessione straordinaria.

All'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	si	No
1.	RIZZO Michele	Si	
2.	VISCA Ciro	Si	
3.	CARUSO Giovanbattista		Si
4.	CESAREO Maurizio	Si	
5.	CIARDULLO Ippolito	Si	
6.	CIPOLLA Pino	Si	
7.	DEL TRONO Giovanni		Si
8.	DI PASQUA Leopoldo		Si
9.	IACOVO Dino	Si	
10.	IOZZI Maurizio	Si	
11.	LEPROTTI Vinicio	Si	
12.	LOSARDO Giuseppe	Si	
13.	MATTA Francesco		Si
14.	MAZZEO Luciano		si
15.	PALERMO Felice		Si
16.	PICARELLI Alberto		Si
17.	RICUCCI Roberto	Si	
18.	RUGGIERO Umberto	Si	
19.	TRICARICO C. Agostino	Si	
20.	TUNDIS Giovanni	Si	

CCNSIGLIERI ASSEGNATI n.21 - CONSIGLIERI in CARICA n.20


Presenti n.13

Assenti n.7

Assume la presidenza l'Avv. Michele RIZZO, nella qualità Presidente del Consiglio.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale Dr. Ernesto GAGLIARDI.

Costatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenute presenti le norme di cui:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- al vigente "Regolamento comunale per i servizi funebri e per i cimiteri";

è stato predisposto lo schema di "Regolamento comunale per la illuminazione votiva dei cimiteri";

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che alle ore 22,50 risulta assente al Consiglio Leprotti Vinicio;

Con il seguente risultato della votazione, all'uopo tenutasi e di seguito ripetuta

Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. -, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (Losardo e Tundis)-;

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI»

che si compone di n. 23 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.



293
11-6

COMUNE DI CETRARO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

COMUNE DI CETRARO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - NORME TRANSITORIE
1	Oggetto del regolamento	12	Censimento delle utenze in atto
2	Modalità di svolgimento del servizio	13	Regolarizzazione delle utenze in atto
	CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	14	Procedure per la regolarizzazione delle utenze
3	Campo di applicazione		CAPO V - NORME FINALI
4	Orario del servizio - Sospensione del servizio	15	Individuazione delle unità organizzative
5	Tariffe - Pubblicità delle tariffe	16	Termine per la conclusione dei procedimenti
6	Modalità per il pagamento del canone	17	Tutela dei dati personali
7	Durata della convenzione	18	Norme abrogate
	CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA	19	Pubblicità del regolamento
8	Richiesta di utenza	20	Casi non previsti dal presente regolamento
9	Convenzione di utenza	21	Rinvio dinamico
10	Tipo di lampadine	22	Sanzioni
11	Divieti	23	Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto, oltrechè del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia così come previsto dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Campo di applicazione.

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia;
- d) di colombari, ossari, cinerari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.,

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione comprendono gli impianti di illuminazione.

Art. 4 - Orario del servizio - Sospensione del servizio.

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 5 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. Le tariffe sono così costituite:

1°) Spese fisse di impianto comprendenti:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;

2°) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) l'erogazione dell'energia elettrica.

3. La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.

4. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto ed il comune entro ventiquattro ore cessa la fornitura.

Art. 6 - Modalità per il pagamento del canone.

1. Il canone, annualmente anticipato, è versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
- a mezzo di versamento sul conto corrente postale.

2. Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporta l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure previste dalle norme vigenti.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

Art. 7 - Durata della convenzione.

1. La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione è attivato l'impianto.
2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

Art. 8 - Richiesta di utenza.

1. La richiesta di utenza può essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione è immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

2. Per le zone non servite è comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Art. 9 - Convenzione di utenza.

1. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

2. All'atto della convenzione l'utente versa al funzionario incaricato le seguenti somme:

a) tutte le spese contrattuali;

b) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi;

come determinate con la tariffa di cui al precedente articolo 5.

Art. 10 - Tipo di lampadine.

1. Il servizio è assicurato con lampadine da 5 Watt alimentate con tensione non superiore a 12 Volt.

Art. 11 - Divieti.

1. E' assolutamente vietato agli utenti di:

- manomettere gli impianti;

- asportare o sostituire le lampadine.

2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Censimento delle utenze in atto.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale cura:
 - a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
 - b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

Art. 13 - Regolarizzazione delle utenze in atto.

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, possono essere regolarizzate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
2. A tal fine, l'Ufficio Comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

Art. 14 - Procedure per la regolarizzazione delle utenze.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati devono produrre l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

CAPO V NORME FINALI

Art. 15 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Convenzioni	-	Fiscalità Locale
2	Riscossioni delle utenze	-	Fiscalità Locale
3	Installazione Tecnica	3°-Urbanistica/Gestione del Territorio	Manutenzione

Art. 16 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Perfezionamento della convenzione	Trenta
2	Comunicazione di non adesione alla richiesta	Trenta
3	Verifica installazione	Trenta
.....

Art. 17 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 18 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per i servizi cimiteriali;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 23 - Entrata in vigore.


1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....

Atto n. /CC

del

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ernesto GAGLIARDI

IL PRESIDENTE
Avv. Michele RIZZO

Il sottoscritto Segretario Generale,

- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140;
- VISTI gli atti d'ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,

per 15 giorni consecutivi dal 7-4-03 al 22-4-03 (art. 124, c. 2, D.Lgs n.267/2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art.134, 4°c.,D.Lgs n.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art.134, 3°c.,D.Lgs n.267/2000)

Dr. Ernesto GAGLIARDI